

Vacanze Italiane Tour & Travel, Accordo mobilità e incentivo all'esodo 26/11/2003

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DIVISIONE VIII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 Novembre 2003, presso la sede del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali alla presenza della dr.ssa Erminia Viggiani si sono incontrati, nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla VACANZE ITALIANE TOUR & TRAVEL S.r.l. (di seguito la Societ ai sensi degli artt. 24 e 4, L. 223/1991

- la FILCAMS CGIL nella persona del Sig. Guglielmi Gabriele
- la FISASCAT CISL nella persona del Sig Ricciardi Roberto e il signor Politesi Luigi;
- la UILTUCS UIL nella persona della Sig.ra Fulciniti Caterina
- Una folta rappresentanza della RSA delle varie sedi interessate sul territorio nazionale

VACANZE ITALIANE TOUR & TRAVEL S.r.l. nella persona del dott. Gino Pellizzari- direttore generale e il dott. Adriano Ceruti direttore del personale

Premesso che

-in data 03 Novembre 2003 la VACANZE ITALIANE TOUR & TRAVEL S.r.l. ha avviato una procedura di licenziamento collettivo del personale ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24, legge n. 223/91 relativamente a tutti i 72 dipendenti occupati presso le sedi di Torino Piazza Lagrange n. 2, Varese - Via Sanvito Silvestro n. 80/a e Roma Via Nazionale n. 196;

-i motivi tecnici, organizzativi e produttivi che hanno determinato la necessitdi cessare ogni attivit commerciale della Societ nonch i motivi e le ragioni che hanno comportato la situazione di eccedenza e che, pertanto, non consentono alternative alla collocazione in mobilitdegli esuberanti denunciati sono stati specificatamente illustrati nella comunicazione di avvio della procedura che si allega al presente verbale (All. 1) ed hanno costituito oggetto di ulteriore approfondimento nei vari incontri avvenuti tra le parti;

-la Societ le O.O.S.S. e la RSA hanno condotto una trattativa intensa e travagliata, al fine di ridurre le conseguenze economiche e sociali connesse alla cessazione dell attivitdella Societ Durante tale trattativa sono state formulate diverse ipotesi alternative alla collocazione in mobilitdella totalitdel personale, alcune delle quali si sono dimostrate non percorribili ed altre che hanno, al termine della discussione, consentito di ridurre a **44** il numero dei lavoratori in esubero di cui **43** verranno collocati in mobilited **1** cesseril rapporto di lavoro per scadenza del termine nel Novembre 2003. Difatti, dopo attenta e accurata analisi si sono concretizzate la possibilitdi ricollocare presso Societfacenti parte del gruppo Cit un totale di **17** lavoratori e la possibilitche altre Societfacenti capo al gruppo Progetto Italiano assorbano un totale di **11** lavoratori. In entrambi i casi viene garantito il mantenimento delle attuali condizioni normative e contrattuali. I passaggi avverranno senza soluzione di continuitentro il termine di 120 giorni dalla conclusione della procedura come previsto dalla legge 223/91.

-La Societ peraltro, anche in accoglimento delle richieste avanzate da parte sindacale, si resa disponibile al fine di ridurre le conseguenze economiche e sociali connesse alla cessazione della propria attivit a corrispondere un incentivo all'esodo ai propri dipendenti, secondo i termini e le modalitspecificatamente indicate in un verbale di incontro sindacale che si allega al presente verbale (All. 2) e che costituisce parte integrante dello stesso.

Tutto cipremesso

Si conviene quanto segue

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo

2. La FILCAMS CGIL, la FISASCAT CISL, la UILTUCS UIL e la rappresentanza Sindacale Unitaria, rilevata la strutturalitdellesubero denunciato e limpossibilitdi ricorrere a soluzioni alternative ai licenziamenti, illustrate dalla Societnella comunicazione di apertura della procedura, nonch nel corso delle successive

riunioni, concordano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 Legge 223/91, la chiusura della procedura di mobilità iniziata il 03 Novembre 2003 con il licenziamento dei 43 dipendenti i cui profili professionali sono tra quelli indicati nella comunicazione di avvio della procedura

3. La Società nell'intento di diminuire le conseguenze economiche e sociali della decisione adottata si impegna a corrispondere a ciascuno dei lavoratori che verranno collocati in mobilità corrispettivamente alla rinuncia all'impugnazione del licenziamento che verrà intimato, nell'ambito di una generale transazione novativa ex art. 1975 cod. civ. ed al fine di evitare l'insorgere di controversie e per favorirne l'esodo, coscome disposto dall'art. 12, L. 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dal D.lgs 2 settembre 1997, n. 314, un importo la cui entità determinata in un separato accordo raggiunto in data odierna tra le parti.

4. Oltre ai pagamenti di cui sopra, la Società si impegna a corrispondere, nei termini di legge e di contratto, a ciascun lavoratore licenziato il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 cod. civ., eventuale indennità per ferie e permessi non goduti, i ratei di 13a e 14a mensilità quant'altro maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso per coloro che verranno esonerati dal rendere la prestazione lavorativa nel periodo suddetto, coscome verrà disciplinato nei singoli accordi individuali.

5. Il pagamento dell'importo pattuito a titolo di incentivazione all'esodo avverrà contestualmente e subordinatamente alla sottoscrizione dinanzi alle competenti commissioni di conciliazione di accordi individuali di transazione generale novativa relativi all'esecuzione nonché alla cessazione degli intercorsi rapporti di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2113 cod. civ., 410 e 411 c.p.c.

6. Le parti, pertanto, dato atto del raggiunto accordo, e dei fini e per gli effetti di cui alla legge n. 223 del 1991, dichiarano regolarmente svolta e definitivamente esaurita, per quanto di loro competenza, la procedura di cui alla stessa legge.

**VACANZE ITALIANE TOUR & TRAVEL FILCAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTUCS UIL
R.S.U.**

NOTA A VERBALE

Le parti concordano quanto segue:

1) incentivo all'esodo: verrà erogato l'importo corrispondente a 12 mensilità di retribuzione netta a tutte le lavoratrici ed i lavoratori inseriti nelle liste di mobilità patto che gli stessi sottoscrivano presso i competenti Uffici Provinciali del Lavoro accordi individuali di transazione generale, novativa, relativi alla esecuzione nonché alla cessazione degli intercorsi rapporti di lavoro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2113cc, 410 e 411 cpc;

2) in deroga a quanto previsto al punto precedente, la Società erogherà ai lavoratori collocati in mobilità che maturino i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità entro il periodo di godimento del diritto alla indennità di mobilità esclusivamente per il periodo che intercorre tra la messa in mobilità e il raggiungimento del requisito pensionabile, la differenza tra quanto erogato dall'istituto competente, a titolo di indennità di mobilità lo stipendio netto percepito all'atto del licenziamento;

3) le parti si impegnano ad incontrarsi entro 90 giorni per verificare le modalità applicative del contratto integrativo aziendale del 01/08/2001 e successiva modifica del 06/03/2003;

4) le parti, altresì concordano la calendarizzazione di un piano di incontri tra le parti firmatarie del presente accordo al fine di verificare la piena attuazione di quanto previsto nei precedenti punti 1 e 2.

CIT
S.p.A

FISASCAT CISL
UILTUCS UIL
FILCAMS CGIL
RSA

